

N. R.G. (omissis)



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Esecuzioni Mobiliari

Nella procedura esecutiva presso terzi promossa da:

creditore: (omissis)

contro

debitrice: (omissis)

terzi pignorati: (omissis) ri

*

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.10.2026;

esaminato il fascicolo

letti in particolare l'istanza di riduzione depositata dalla debitrice il 24.09.2026, le dichiarazioni dei terzi (omissis) del 15.09.2026, di (omissis) del 29.05.2026, la dichiarazione integrativa di quest'ultima del 2.10.2026, depositata dal creditore il 9.10.2026, e le note autorizzate depositate dalla debitrice il 22.10.2026 e dal creditore il 23.10.2026;

rilevato che, come già dato atto a verbale, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del titolo con provvedimento del 20.07.2026, sicché il processo è sospeso ai sensi dell'art. 623 c.p.c., fermi gli effetti conservativi del pignoramento e gli obblighi di custodia dei terzi ex art. 546 c.p.c.; e la sospensione esterna non impedisce di decidere sulla riduzione del pignoramento;

osservato che

-la decisione sull'istanza di riduzione non è stata possibile all'udienza del 1.10.2026 in quanto la dichiarazione resa il 29.05.2026 dal terzo (omissis), della quale la debitrice è amministratrice, affermava che nulla era dovuto, senza indicare né l'entità del compenso di amministratrice, né la data del suo accredito;

-la scelta fra riduzione proporzionale e dichiarazione di inefficacia di taluno dei pignoramenti ex art. 546, co2 c.p.c. presuppone di sapere che cosa ciascun terzo custodisce;

- il quadro si è completato soltanto con la dichiarazione integrativa del 2.10.2026 e con le note delle parti;

rilevato che dalle dichiarazioni risultano vincolati:

- presso (omissis) euro 126.502,66 (euro 407,43 sul conto della filiale di (omissis) ed euro 126.095,23 sul conto della filiale di (omissis));
- presso (omissis) . euro 16.300,00 per compensi di (omissis) e rimborsi spese maturati da maggio a settembre 2026, oltre al compenso mensile netto di euro 3.000,00 che continua a maturare;
- gli altri terzi hanno reso dichiarazione negativa;
- il vincolo complessivo ammonta quindi a euro 142.802,66 al mese di settembre 2026, in progressivo aumento;

osservato che

- la riduzione va commisurata al credito quale risulta dal titolo, con un margine ragionevole per gli accessori, e non all'ipotesi di durata massima di un giudizio il cui esito è incerto e nel quale il titolo è attualmente sospeso;
- il credito precettato è di euro 86.508,73 e l'importo di euro 129.763,09, pari al precettato aumentato della metà, è il limite entro cui l'art. 546 co.1 c.p.c. impone a ciascun terzo gli obblighi del custode;
- tale importo è quello cui entrambe le parti, nelle note autorizzate, commisurano la garanzia dovuta al creditore e copre con margine adeguato capitale, interessi e spese ai sensi degli artt. 495 e 496 c.p.c., anche tenuto conto che la sospensione durerà quanto il giudizio di opposizione;
- non vi è ragione di mantenere un vincolo complessivo superiore, perché nel pignoramento eseguito presso più terzi il limite di custodia opera per ciascun terzo, ma la somma dei vincoli non può eccedere quanto occorre a soddisfare il credito;
- la somma vincolata presso (omissis) liquida e già accantonata, va conservata per intero, perché inferiore al limite;
- il vincolo presso (omissis) va contenuto alla differenza di euro 3.260,43 da trattenere sulle somme già maturate, con liberazione del residuo di euro 13.039,57 e dei compensi maturati dal mese di ottobre 2026 in poi;
- non rilevano, ai fini della riduzione, né le difficoltà personali e professionali allegate dalla debitrice (rinuncia alle trasferte, blocco della carta di credito), che attengono al rapporto con la banca e non al rapporto fra pignorato e credito;

P.Q.M.

visti gli artt. 496 e 546, co 2 c.p.c.,

1) riduce il pignoramento eseguito presso il terzo (omissis) alla somma di **euro 3.260,43** di cui il terzo resta custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c.; **dichiara** libere da vincolo le ulteriori somme già maturate, pari a euro 13.039,57, e i compensi e rimborsi maturati e maturandi dal mese di ottobre 2026, che il terzo potrà corrispondere alla debitrice;

2) conferma il vincolo presso il terzo (omissis) nella misura di **euro 126.502,66**, già accantonata sui conti correnti intestati alla debitrice presso le filiali di (omissis)

; **dichiara** libere le ulteriori disponibilità dei medesimi rapporti, comprese le somme accreditate dopo la notifica del pignoramento, **dichiara** libere le eventuali disponibilità presso i restanti terzi pignorati che hanno reso dichiarazioni negative;

3) dà atto che il **vincolo** complessivo resta così fissato **in euro 129.763,09** e che permane la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 c.p.c.;

Onera il creditore procedente di comunicare la presente ordinanza nel termine di cinque giorni a mezzo PEC ai terzi (omissis) ed anche ai restanti terzi che hanno reso dichiarazioni negative.

Si comunichi.

Milano, 27.10.2026

Il Giudice dell'esecuzione

Letizia D'Elia